

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-615 del 08/02/2017  |
| Oggetto                     | Art. 216 comma 4, art. 113 comma 3 e art. 124 del D.Lgs. 152/06. Atto di divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti e di diffida nei confronti della ditta CALISESI RAFFAELE con sede legale e impianto sito in Gambettola, Via Verdi n. 86. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-634 del 08/02/2017   |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  |
| Dirigente adottante         | ROBERTO CIMATTI   |

Questo giorno otto FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: Art. 216 comma 4, art. 113 comma 3 e art. 124 del D.Lgs. 152/06.** Atto di divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti e di diffida nei confronti della ditta **CALISESI RAFFAELE** con sede legale e impianto sito in Gambettola - Via Verdi n. 86.

**IL DIRIGENTE  
DI ARPAE STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**

**Vista** l'istruttoria di seguito riportata resa dai responsabili dei procedimenti relativi all'iscrizione al registro delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia;

**Viste:**

- la parte terza e la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- l'art. 130 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il quale dispone che *"Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;...."*;
- l'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il quale dispone che *"La Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione."*;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;
- la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" sottoscritta in data 02.05.2016 tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a decorrere dalla quale le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Dato atto** che la ditta **CALISESI RAFFAELE** è autorizzata alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e allo scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia, con le prescrizioni di cui rispettivamente agli allegati A e B del provvedimento di AUA n. 3631 del 03.10.2016;

**Vista** la comunicazione del Servizio Territoriale di Arpae acquisita al PGFC n. 1471 del 31.01.2017, inerente gli esiti delle ispezioni effettuate nelle date del 17.01.2017 e 26.01.2017 presso l'impianto in oggetto, durante le quali è stato riscontrato il mancato rispetto delle prescrizioni dell'allegato A e dell'allegato B dell'AUA n. 3631 del 03.10.2016, di seguito riportate;

*"[...] L'attività di rottamazione non è esercitata in conformità a quanto previsto dall'Allegato A "Recupero rifiuti art. 216 del D.Lgs. 152/06 smi." dell'atto di AUA e dal D.M. 05/02/1998 così come modificato ed integrato dal D.M. 186/06, in quanto:*

- a) *La ditta effettua lavorazioni e stoccaggi di rifiuti non pericolosi al di fuori delle aree e degli spazi individuati nella planimetria autorizzata nell'atto di AUA sopra indicato, in particolare:*
  - *sono presenti diverse zone di stoccaggio e lavorazione di rifiuti all'interno di un fabbricato inagibile e in precarie condizioni strutturali posto a fianco delle aree autorizzate. Si precisa che al momento del rilascio dell'autorizzazione AUA il Comune di Gambettola aveva, con nota ns. PGFC 8514 del 08/06/2016 (Allegato 3), esplicitato il diniego allo svolgimento dell'attività produttiva in tutta l'area interessata dal fabbricato, sia per l'incompatibilità urbanistica edilizia con gli strumenti urbanistici vigenti sia per l'inagibilità del fabbricato stesso;*

- sempre al di fuori delle aree autorizzate, durante l'ispezione del 17/01/2017, nella parte posteriore di detto edificio era presente una struttura coperta in legno, utilizzata per lo stoccaggio di rifiuti. Tale struttura, nel corso degli ulteriori accertamenti effettuati in data 26/01/17 è stata rimossa e l'area è risultata pulita e priva di rifiuti.

L'utilizzo delle aree sopra descritte è in netto contrasto con quanto indicato dall'atto di AUA che autorizza solo ed esclusivamente quelle porzioni "di impianto compatibile con la destinazione urbanistica". [...]

b) [...]

c) Il sito non presenta la distinzione delle aree per tipologia di rifiuto così come previsto dalla planimetria autorizzata e dall'Allegato 5, del D.M. 05/02/98, che recita "i settori di messa in riserva devono essere organizzati in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separati".

d) Non vi è separazione tra il settore di conferimento e quello di messa in riserva così come previsto dalla planimetria autorizzata e dall'Allegato 5, del D.M. 05/02/98, che recita "deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva".

e) Non vi è distinzione tra le aree di stoccaggio dei rifiuti e quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime (MPS) così come previsto dalla planimetria autorizzata e dall'Allegato 5, del D.M. 05/02/98, che recita "nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime".

f) Le superficie esterne impermeabilizzate, in cui sono svolte le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, risultano completamente imbrattate da un quantitativo elevato di morchia e sostanza oleosa, come se si trattasse di un'unica platea di rottamazione, senza per nulla tener conto delle distinzioni previste e rappresentate dalla planimetria autorizzata di "layout attività delle acque di scarico di prima pioggia e acque reflue di dilavamento", meglio descritte al punto 2 della presente comunicazione.

g) Diverse tipologie di rifiuti metallici risultano sparsi nel sito al di fuori di contenitori o spazi dedicati autorizzati.

h) L'area di rottamazione risulta in parte priva del muretto di contenimento così come rappresentato nella planimetria autorizzata.

[...]

L'attività di rottamazione non è esercitata in conformità a quanto previsto all'Allegato B e dalla planimetria allegata all'atto di AUA, che autorizza lo "scarico di acque reflue di dilavamento e prima pioggia" ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, in quanto:

a) L'autorizzazione suddivide il piazzale in due aree quali:

**Un'area di lavorazione più contaminata e imbrattata**, avente una superficie di circa 207,45 mq adibita a stoccaggio e lavorazione del rifiuto, realizzata con pavimentazioni in getto di calcestruzzo impermeabile, in cui tutte le acque meteoriche di dilavamento, ricadenti sul piazzale, vengono trattate prima dello scarico finale da un idoneo impianto di sedimentazione e disoleazione con scarico nel fosso interpodereale antistante il sito di rottamazione;

**Un'area di stoccaggio meno contaminata e imbrattata**, avente una superficie di circa 200,73 mq adibita al transito dei mezzi e allo stoccaggio di rifiuti all'interno di contenitori, realizzata con pavimentazioni in getto di calcestruzzo impermeabile, in cui solo i primi 5 mm di pioggia che ricadono sul piazzale, denominate acque di prima pioggia, vengono convogliate ad una vasca di sedimentazione e successivamente al disoleatore dell'impianto a servizio dell'area sopra descritta. Le restanti acque meteoriche, denominate acque di seconda pioggia, che sono appunto quelle eccedenti i primi 5 mm, vengono scaricate direttamente senza alcun trattamento, al corpo idrico superficiale tombinato denominato Rigoncello del Consorzio di Bonifica della Romagna.

Dall'ispezione si è riscontrato che entrambe le aree sopra descritte risultano completamente imbrattate da morchia e sostanze oleose. Lo stato di imbrattamento del piazzale denominato "**area di stoccaggio meno contaminata e imbrattata**" provvisto del solo trattamento di acqua di prima pioggia, durante un evento meteorico potrebbe non esaurire il suo inquinamento solo nei primi 5 mm, ma **determinare anche l'inquinamento delle acque di seconda pioggia, in contrasto con quanto espressamente autorizzato**. Si evidenzia che non è stato possibile effettuare l'analisi dello scarico delle acque di seconda pioggia in quanto in tale periodo non si sono verificati eventi meteorici.

[...]

b) Dalla verifica del punto di scarico dell'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia si è accertato che **il Sig. Calisesi ha cambiato il corpo recettore dello scarico** in quanto:

- la rete idrica di scolo autorizzata, costituita dal fosso interpodereale, è stata completamente eliminata ad eccezione di un piccolo tratto di circa 4 metri di lunghezza in cui viene immesso il refluo trattato che ristagna all'interno di detto tratto. Il Sig. Calisesi al fine di evitare l'impaludamento e l'allagamento dell'area circostante, circa a metà del tratto sopra citato, attraverso una condotta interrata, ha convogliato detti reflui, in un

*serbatoio sotterrato provvisto di pompa di rilancio che, mediante condotta lunga circa 150 metri, li convoglia nel pozzetto terminale aziendale delle acque di seconda pioggia, per poi essere immesse nello scolo Rigoncello del Consorzio di Bonifica della Romagna.*

*Inoltre si è riscontrato che la rete di raccolta delle acque di prima pioggia non rispetta quanto rappresentato nella planimetria autorizzata; in particolare non sono presenti i due pozzetti di raccolta posti a lato dell'ingresso all'impianto ma una griglia lunga circa 1,5 metri collocata al centro dello stesso piazzale. [...]"*

**Dato atto** che il Servizio Territoriale di Arpae in merito a quanto sopra evidenziato ha avviato la procedura prevista dall'art. 318 bis e segg. del D.Lgs. 152/06 e che in data 31.01.2017 ha notificato alla ditta in oggetto il verbale di accertamento e prescrizioni, come risultante dalla comunicazione acquisita al PGFC n. 1471 del 31.01.2017;

**Considerato** che le disposizioni dell'art. 318 bis del D.Lgs. 152/06 si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal D.Lgs. 152/06 che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette e che pertanto non è necessario procedere ai sensi dell'art. 130, lett. b) alla sospensione dell'autorizzazione;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'emanazione di un atto di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 216, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e di diffida ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06 inviata alla ditta in oggetto ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PGFC n. 1563 del 02.02.2017;

**Dato atto** che nella suddetta nota PGFC n. 1471 del 31.01.2017, Arpae – Servizio Territoriale ha riportato le prescrizioni ambientali impartite nei confronti del titolare della ditta **CALISESI RAFFAELE** indicando per ogni attività richiesta i tempi assegnati;

**Ritenuto** quindi necessario, alla luce della nota sopra richiamata, procedere all'emanazione di un atto di divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e di diffida ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06 riportando nel dispositivo del presente atto le prescrizioni impartite da Arpae – Servizio Territoriale;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-96 con cui si è disposta la proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi di posizione organizzativa di Arpae Emilia-Romagna;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento rifiuti, Dr.ssa Luana Francisconi, e dal responsabile del procedimento acque, Dr. Giovanni Fabbri, e dal responsabile della P.O. Rifiuti-Aria, dr. Elmo Ricci, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta dei responsabili del procedimento;

## **D E T E R M I N A**

nei confronti del sig. **CALISESI RAFFAELE**, in qualità di titolare della ditta medesima, con sede legale e impianto in Comune di Gambettola – Via Verdi n. 86:

A) ai sensi dell'art. 216, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il **divieto di prosecuzione** dell'attività

di recupero rifiuti non pericolosi di cui all'allegato A dell'AUA rilasciata con Det. di AUA n. 3631 del 03.10.2016, per le motivazioni espresse in premessa narrativa al presente atto, che si intendono qui integralmente richiamate, salvo che l'interessato non provveda a conformare la propria attività e i suoi effetti alla normativa vigente, con particolare riferimento ai termini e alle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae e puntualmente riportate nel dispositivo del presente atto;

- B) Ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. di **diffidare** il sig. CALISESI RAFFAELE dal tenere un comportamento difforme da quanto previsto dall'allegato B della autorizzazione rilasciata con provvedimento di AUA n. 3631 del 03.10.2016;

### DISPONE

- che il sig. **CALISESI RAFFAELE**, in qualità di titolare della ditta medesima, provveda ad adempiere alle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae entro i termini assegnati dallo stesso, come di seguito riportato:

| n. | Descrizione degli interventi  | Termini regolarizzazione |
|----|---|--------------------------|
|    | <b>Sospensione dell'attività di conferimento dei rifiuti</b> fino alla verifica di avvenuto adempimento alle prescrizioni di seguito indicate da parte di Arpae.  | immediata                |
| 1  | Devono essere eliminate le attività di stoccaggio e lavorazioni di rifiuti, all'interno del fabbricato inagibile e in tutte quelle aree non autorizzate.<br>Tali aree, interne ed esterne, devono essere completamente pulite da residui e/o imbrattamenti.   | 30 giorni                |
|    | Le aree dell'impianto devono essere distinte per tipologia di rifiuto e per attività svolta, così come previsto dalla planimetria autorizzata. Ad esempio distinguere l'area di conferimento da quella di messa in riserva, effettuare lo stoccaggio delle tipologie di rifiuto 5.2, 5.8 ecc nei settori e negli spazi individuati dalla planimetria autorizzata.   |                          |
|    | Dovono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime (MPS), così come previsto dalla planimetria autorizzata.  |                          |
|    | Tutti i rifiuti non pericolosi stoccati sul piazzale in cui sono trattate esclusivamente le acque di prima pioggia, devono essere stoccati all'interno di idonei contenitori; questi ultimi devono essere collocati negli spazi individuati nella planimetria autorizzata.<br>Tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere dotati di etichetta ben visibile per dimensione e collocazione; tale etichetta deve riportare la tipologia di rifiuti stoccati nonché i relativi codici EER. |                          |
|    | Devono essere ripristinati i muretti e/o new-jersey di contenimento dei rifiuti, così come rappresentato nella planimetria autorizzata.   |                          |
|    | Comunicazione di avvenuta esecuzione dei lavori di cui ai punti precedenti, con allegata documentazione fotografica.  |                          |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| 2 | <p>Deve essere completamente ripulito dai residui di morchia e oli il piazzale in cui è autorizzato il solo trattamento di acqua di prima pioggia. Si evidenzia che tale zona deve restare sempre pulita.</p> <p>La pulizia dai residui di morchia e oli deve essere effettuata anche ai cassoni che possono essere stoccati in tale area. Si evidenzia che gli stessi devono restare sempre puliti.</p> <p>Inoltre tali contenitori devono essere attrezzati con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti ivi stoccati.</p> | 10 giorni |
| 3 | <p>Considerato che dalla verifica del punto di scarico dell'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia si è accertato che è stato cambiato il corpo recettore dello scarico, dovrà essere presentata una modifica all'atto autorizzativo.</p>  | 10 giorni |

### A V V E R T E

- che ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. **in caso di mancato adeguamento a quanto disposto ai punti sopra riportati** si procederà alla **revoca dell'autorizzazione** allo scarico di cui all'allegato B dell'AUA rilasciata con Det. n. 3631 del 03.10.2016.

Dà atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni adottate dal Comune di Gambettola e da AUSL Romagna per quanto di rispettiva competenza.

Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni adottate dall'Autorità Giudiziaria competente.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto stesso.

Notifica il presente provvedimento alla ditta **CALISESI RAFFAELE** in persona del suo titolare.

Lo trasmette inoltre ad Arpae - Servizio Territoriale di Cesena, al Comune di Gambettola e all'Azienda USL Romagna - DSP di Cesena, per quanto di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

**Arch. Roberto Cimatti**  
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**